

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 febbraio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 29 gennaio 2026.

Scioglimento della «Oltreconfini - società cooperativa sociale onlus», in Crotone e nomina del commissario liquidatore. (26A00617). Pag. 1

DECRETO 29 gennaio 2026.

Scioglimento della «Oleificio sociale cooperativo agricolo Tuscania società cooperativa agricola», in Tuscania e nomina del commissario liquidatore. (26A00618). Pag. 2

DECRETO 3 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «Tractorius Magnum società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario governativo. (26A00616). Pag. 4

DECRETO 5 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «AL.CEN.TO. Costruzioni società cooperativa», in Mesagne e nomina del commissario governativo. (26A00657) Pag. 5

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 31 dicembre 2025.

Strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara nel Comune di Bagnacavallo, nella Provincia di Ravenna, articolata in misure integrate di ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 56/2025). (26A00668) Pag. 7

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di emtricitabina e tenofovir alafenamide zentiva, «Emtricitabina e Tenofovir Alafenamide Zentiva». (26A00660) Pag. 14



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cetilpiridinio cloruro, benzidamina cloridrato, «Septotele». (26A00661)..... Pag. 15

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melatonina, «Mellozzan» (26A00662) Pag. 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Rifinah» e «Rifater» (26A00669)..... Pag. 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto di allergeni standardizzati di polline di una pianta appartenente alle famiglie delle Graminacee (*Phleum pratense*) 75.000 SQ-T, «Grazax». (26A00670)..... Pag. 17

Ministero dell'interno

Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (26A00676)..... Pag. 18

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione delle delibere n. 29203/25 e n. 29204/25 adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 25 settembre 2025. (26A00658)..... Pag. 18

Approvazione delle modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità adottate con delibera n. 58/2025 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, in data 16 luglio 2025. (26A00659) Pag. 18



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 29 gennaio 2026.

Scioglimento della «Oltreconfini - società cooperativa sociale onlus», in Crotone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy» e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i

servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio dai quali è emerso il ricorrere, a carico della società «Oltreconfini - società cooperativa sociale onlus» - codice fiscale 03330590799, con sede legale in Crotone (KR), del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata per la società «Oltreconfini - società cooperativa sociale onlus», mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari;



Ravvisato, nel caso di specie, l'opportunità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto al fine di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la già menzionata società cooperativa è risultata essere intestataria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Chiara Zizza, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - nell'ambito di un cluster di professionisti di medesima fascia - nel rispetto dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dalla dott.ssa Chiara Zizza (giusta comunicazione PEC in data 11 gennaio 2026, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La «Oltreconfini - società cooperativa sociale onlus» - C.F. 03330590799, con sede legale in Crotone (KR), è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, risultanti nel relativo *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Zizza, C.F. ZZZCHR75D49D122P, nata a Crotone (KR) il 9 aprile 1975, ivi domiciliata in via Vittorio Veneto, 136/B - 88900.

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

DECRETO 29 gennaio 2026.

Scioglimento della «Oleificio sociale cooperativo agricolo Toscana società cooperativa agricola», in Toscana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e



altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dalla UE.COOP, riferite nel verbale di revisione sottoscritto in data 20 novembre 2023, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che all'esito della suddetta attività revisionale è stato rilevato l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cancellazione dall'albo nazionale, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria mediante nota ministeriale prot. n. 0221981 del 20 ottobre 2025 a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, espresso in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento di scioglimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Emiliano Battistella, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - nel quadro di una terna di professionisti segnalata dall'associazione di rappresentanza cui il sodalizio aderisce, UE.COOP - nel rispetto del criterio del minor numero di incarichi attualmente in corso quale commissario liquidatore e, in ipotesi di *ex aequo*, dei predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro reso dal dott. Emiliano Battistella (giusta comunicazione PEC in data 19 gennaio 2026, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oleificio sociale cooperativo agricolo Tuscania società cooperativa agricola» (C.F. 80009290562), con sede legale in Tuscania (VT), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emiliano Battistella, nato a Latina (LT) il 7 ottobre 1974, C.F. BTTMLN74R07E472D, ivi domiciliato in via Ufente, 20 - 04100 Latina.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00618



DECRETO 3 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «Tractorius Magnum società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018, relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024 al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made

in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;


Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta, ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, nei confronti della società «Tractorius Magnum società cooperativa» come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 18 luglio 2025, trasmesso dall'associazione di rappresentanza con nota n. 3060 del 29 ottobre 2025, con cui il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 246217 del 19 novembre 2025, regolarmente consegnata nella casella di Posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) non è stato esibito il libro inventari; 2)



non è stato versato il contributo biennale di revisione per il biennio 2023/2024; 3) non si è provveduto alla modifica dell'iscrizione nell'albo delle cooperative nella sezione «altre cooperative»; 4) non sono state esibite le ricevute delle dichiarazioni fiscali obbligatorie;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione - regolarmente consegnata nella casella di Posta elettronica certificata della cooperativa - non sono pervenute osservazioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, ad unanimità dei suoi componenti, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo n. 273763 del 24 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Tractorius Magnum società cooperativa» - codice fiscale 02341850689, con sede legale in Pescara (PE).

Art. 2.

Il dott. Salvatore Rapino, codice fiscale RPN-SVT70L10G482L, con domicilio professionale in Pescara (PE), piazza Duca degli Abruzzi n. 30 - 65124, è nominato commissario governativo della «Tractorius Magnum società cooperativa», codice fiscale 02341850689, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

Il commissario governativo deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nell'ambito della revisione, nello specifico: 1) verificare la corretta tenuta dei libri contabili e la presentazione delle dichia-

razioni fiscali obbligatorie; 2) effettuare il versamento del contributo biennale di revisione per il biennio 2023/2024.

A conclusione dell'incarico, il commissario deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00616

DECRETO 5 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «AL.CEN.TO. Costruzioni società cooperativa», in Mesagne e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;


Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;



Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato, dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made

in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la Vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della società «AL.CEN.TO. Costruzioni società cooperativa», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 25 giugno 2025, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 236529 del 6 novembre 2025, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, afferenti al rinnovo delle cariche sociali e al versamento dei contributi ai fondi mutualistici, ai sensi della legge n. 59/92, in relazione agli utili conseguiti negli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2023;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione - regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa, non sono pervenute osservazioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, ad unanimità dei suoi componenti, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;


Considerato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo n. 274038 del 29 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione ed è disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*se-*



xiesdecies del codice civile, della società «AL.CEN.TO. Costruzioni società cooperativa», codice fiscale n. 02564230742, con sede legale in Mesagne (BR).

Art. 2.

Il dott. Maurizio Pagliara, codice fiscale PGLMR-Z66A14B180W, con domicilio professionale in via Pier-tommaso Santabarbara n. 63 - 72100 Brindisi, è nominato commissario governativo della società «AL.CEN.TO. Costruzioni società cooperativa», per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

Il commissario governativo deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nell'ambito della revisione, nello specifico: effettuare il versamento dei contributi ai fondi mutualistici, ai sensi della legge n. 59/1992, in relazione agli utili conseguiti negli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2023.

A conclusione dell'incarico, il commissario deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00657

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 31 dicembre 2025.

Strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara nel Comune di Bagnacavallo, nella Provincia di Ravenna, articolata in misure integrate di ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 56/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la Regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti



del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e, in particolare:

l'art. 20-*bis*, commi 1 e 2, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonché a quelli delle tre regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché, limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;

l'art. 20-*bis*, comma 1-*bis*, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata «si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;

l'art. 20-*ter*, comma 1, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di ricostruzione pubblica e privata nei territori di cui sopra;

l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera b), che stabilisce che il Commissario straordinario «definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*octies*, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilità speciali di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4-*bis*»;

l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera c), in base al quale il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali appositamente istituite e anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di *sub*-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini di quanto previsto dall'art. 20-*octies*, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate», al punto 2), «coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economicoproduttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis*, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turisticoricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi» e, al punto 3), «coordina la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere

pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis*, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo»;

l'art. 20-*ter*, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei Presidenti delle Regioni interessate in qualità di subcommissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies*, nonché al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies* e 20-*novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali;

l'art. 20-*quinquies*, che, al comma 4, stabilisce che «al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-*bis*» sulla quale sono disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata;

l'art. 20-*sexies*, comma 1, lettera a), punto 3) prevede che, tra i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, sempre nell'ambito delle misure di ricostruzione privata, include anche gli «interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti», individuando, quindi, uno specifico ambito operativo che può integrare interventi di ricostruzione privata e pubblica, da disciplinare mediante ordinanze;

l'art. 20-*sexies*, che nell'ambito delle misure di ricostruzione privata, all'art. 1, comma 1, lettera f-*bis*) dispone che «ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 20-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, uno o più con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8, provvede a: [...] f-*bis*) prevedere apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del subcommissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità



rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

l'art. 20-*octies*, comma 4, che stabilisce che «tra le attività cui il Commissario straordinario è chiamato a svolgere nell'ambito delle misure di ricostruzione pubblica prevede anche la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti aventi la finalità di individuare «con specifica motivazione, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziato allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari»;

l'art. 20-*decies*, che disciplina la «gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'art. 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» rinviando alla redazione di un apposito piano che «può, altresì, operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'art. 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente» e dispone, infine, che «le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'art. 20-*ter*, comma 1-*bis* del medesimo decreto-legge»;

Dato atto che le richiamate disposizioni e, in particolare, quelle contenute negli articoli 20-*sexies*, in materia di ricostruzione privata, e 20-*octies*, in materia di ricostruzione pubblica, devolvono ad apposite ordinanze speciali, la soluzione di criticità particolari, anche puntuali, che coinvolgano profili afferenti ai due distinti processi di ricostruzione, definendone, con riferimento ai casi di specie, opportune misure integrate, eventualmente corredate da appositi e peculiari quadri derogatori, debitamente motivati, afferenti sia la normativa ordinaria interessata, sia le stesse disposizioni attuative contenute nelle ordinanze commissariali di volta in volta interessate;

Viste le ordinanze commissariali adottate per disciplinare l'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata sotto i diversi profili;

Vista la propria determina del 31 agosto 2025 con la quale, ai fini di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate e, in particolare, allo scopo di poter procedere all'approfondimento delle situazioni di particolare complessità per le quali potrebbe richiedersi l'adozione di apposite ordinanze speciali, acquisite le richieste designazioni, è stata costituita la prevista Commissione tecnica straordinaria per l'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, definendone una composizione variabile, comprensiva di rappresentanti permanenti, coinvolti, in ragione del raggio di competenza dell'ente di appartenenza, in tutti i casi in cui la commissione sarà chiamata a pronunciarsi in relazione a situazioni insorte nell'ambito del territorio regionale, e rappresentanti specifici, da coinvolgere caso per caso in ragione dei territori precipuamente interessati e delle criticità rappresentate, integrando e completando, relativamente allo specifico contesto, la composizione della commissione rispetto alle competenze necessarie per l'individuazione della soluzione alle criticità segnalate e si è provveduto, in particolare:

all'individuazione dei rappresentanti permanenti in seno alla citata commissione designati, rispettivamente dal sub-commissario – Presidente della Regione Emilia-Romagna e dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dei relativi sostituti;

all'individuazione del proprio rappresentante permanente, con funzioni di coordinatore della citata commissione e del relativo sostituto;

alla disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnica straordinaria per il territorio della Regione Emilia-Romagna, assicurando, al riguardo, la massima agilità operativa;


Dato atto che alla citata commissione tecnica straordinaria sono affidati i seguenti compiti:

a) l'analisi delle specificità dei contesti per i quali viene richiesto il suo intervento, sotto il profilo tecnico, giuridico-amministrativo ed operativo, alla luce della normativa ordinaria vigente e del quadro derogatorio già disciplinato con le ordinanze commissariali adottate;

b) l'analisi, in particolare, delle problematiche specifiche rilevate in relazione al processo di ricostruzione con riferimento alle misure di ricostruzione pubblica e a quelle di ricostruzione privata vigenti;

c) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attività anche i rappresentanti di altre strutture tecniche statali, regionali o comunali, a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la proposta di acquisire la designazione dei rispettivi rappresentanti specifici;

d) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attività anche esperti di cui all'art. 20-*ter*, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023 a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la relativa proposta;



e) la formulazione di proposte al Commissario straordinario per la soluzione delle citate criticità che tengano conto dei profili tecnici, giuridico-amministrativi e operativi in questione, comprensive di eventuali disposizioni specifiche, anche a carattere derogatorio, rispetto alle procedure vigenti in materia di ricostruzione pubblica e privata, compatibili con il contesto normativo delineato dal decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni;

f) la segnalazione, in casi particolari, della necessità di ulteriori interventi di rango normativo qualora la soluzione alle criticità rilevate necessiti di spingersi oltre le facoltà e i poteri speciali attribuiti al Commissario straordinario dalla legislazione vigente;

Dato atto che la commissione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della richiamata determina di costituzione, «completa l'esame dei casi specifici che le vengono sottoposti, nella composizione integrata dai necessari rappresentanti speciali e con l'eventuale supporto di esperti esterni, di norma entro il termine massimo di quarantacinque giorni e può svolgere, anche in composizione parziale, sopralluoghi in sito, ove ritenuti necessari per il migliore e più celere conseguimento degli obiettivi prefissati» comunicando al Commissario straordinario, in forma scritta, mediante una relazione esplicativa, le risultanze dei propri lavori, eventualmente «formulate in modalità progressiva, per step successivi, anche relativi a singoli profili di interesse» e che il termine di quarantacinque giorni «può essere prorogato con comunicazione del Commissario straordinario su richiesta motivata della commissione»;

Vista la nota prot. n. 3796 del 22 luglio 2025, con la quale il sindaco del Comune di Bagnacavallo, in Provincia di Ravenna, ha richiesto l'attivazione della citata commissione tecnica straordinaria in relazione alle particolari criticità connesse con gli interventi di ricostruzione pubblica e privata nella frazione di Traversara, gravemente colpita dagli eventi verificatisi nel mese di settembre del 2024, segnalando, in particolare, che le tematiche da porre all'attenzione dei lavori della commissione sono il piano delle demolizioni, l'organizzazione del «cantieri unico» per le demolizioni ed il ripristino dei servizi;

Vista la propria determina del 3 settembre 2025 con la quale, all'esito della richiamata richiesta del sindaco del Comune di Bagnacavallo, la commissione tecnica straordinaria costituita in data 31 agosto 2025 è stata integrata provvedendosi all'individuazione dei rappresentanti specifici designati, in relazione alle criticità rilevate in relazione al contesto territoriale della frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, nella Provincia di Ravenna, designati, rispettivamente, dal Comune di Bagnacavallo e dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna e, si è stabilito che il termine di quarantacinque giorni per la conclusione delle attività decorresse dalla data di pubblicazione della medesima determina sul sito istituzionale del Commissario, avvenuta in data 3 settembre 2025;

Dato atto che, su richiesta della Commissione formulata dal suo coordinatore in data 13 ottobre 2025, il termine per la conclusione dei lavori relativamente al caso di specie è stato prorogato fino al 3 novembre 2025, giusta nota prot. n. 6637 del 17 ottobre 2025;

Dato atto che la commissione tecnica straordinaria ha svolto i compiti assegnati effettuando cinque sedute e un sopralluogo in sito, provvedendo, a conclusione delle proprie attività, a redigere la prevista relazione esplicativa contenente le relative risultanze, unanimemente condivisa e sottoscritta da tutti i rappresentanti designati in seno alla commissione;

Vista la relazione esplicativa che la commissione tecnica straordinaria ha redatto e approvato all'unanimità dei suoi componenti e ha trasmesso con nota acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. 7313 del 5 novembre 2025, a conclusione dei propri lavori, contenente una proposta di strategia di intervento che prevede, tra l'altro, i criteri per l'individuazione dell'area dell'intervento e la sua suddivisione in ambiti e per la classificazione degli edifici interessati in ragione delle rispettive condizioni, nonché l'individuazione delle misure operative attivabili per ciascuna classe di edifici e delle deroghe specifiche necessarie per la realizzazione di tali misure, individuando, altresì, i soggetti titolari delle diverse attività da porre in essere;


Considerato che la peculiare situazione in cui versa il borgo di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali di cui trattasi, configura i presupposti per l'adozione di misure speciali in materia di ricostruzione pubblica e privata, in conformità al combinato disposto degli articoli 20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e 20-octies, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;

Dato atto che la proposta operativa unanimemente formulata dalla commissione tecnica straordinaria è stata illustrata alla popolazione interessata in data 18 dicembre 2025;

Ritenuto che la proposta operativa di cui sopra sia, pertanto, recepibile e che si debba, conseguentemente, incardinarla in apposita ordinanza speciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e 20-octies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023;

Preso atto della proposta di integrazione degli interventi del Piano speciale di ricostruzione, assunta agli atti con prot. n. 8455 del 4 dicembre 2025, espressione della valutazione di priorità del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua qualità di sub-commissario territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2025;

Dato atto che all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse stanziato allo scopo e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 65 del 2025 che ha prorogato il mandato del Commissario straordinario fino al 31 maggio 2026;

Sentito il sindaco del Comune di Bagnacavallo, con nota acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. 9124 del 20 dicembre 2025;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 9178 del 23/12/2025;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione della strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 20-ter, comma 8, dell'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e dell'art. 20-octies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, per le ragioni illustrate in premessa, dato atto della condivisione espressa dai rappresentanti degli enti e delle amministrazioni interessati e degli esiti dell'incontro con la popolazione coinvolta, è approvata la strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo, nella Provincia di Ravenna, articolata in misure integrate di ricostruzione pubblica e privata, contenuta nella relazione conclusiva della commissione tecnica straordinaria di cui in premessa, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, che prevede, tra l'altro:

a) la volontà, anticipata dall'amministrazione comunale di Bagnacavallo, di provvedere, ai sensi di quanto esposto in premessa e delle specifiche contenute nella proposta operativa in allegato A:

i. alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza nell'ambito delle attività di protezione civile post-emergenza già finanziati, con il decreto n. 161 del 15 luglio 2025 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 992 dell'8 maggio 2023 per euro 350.000,00 (cod. TR 19944 - CUP:C32D25000050001) rubricati come «Interventi provvisori nella frazione di Traversara per primi interventi di messa in sicurezza dell'area e ripristino della fruizione delle abitazioni abitabili»;

ii. alla realizzazione di un intervento complessivo di bonifica ambientale delle aree esterne, per la rimozione della vegetazione infestante e dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini di quanto previsto dall'art. 20-decies del decreto-legge n. 61 del 2023 e dei provvedimenti in materia adottati dal Presidente della Giunta regionale, entro il limite massimo di euro 725.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per le attività di cui al richiamato art. 20-decies del medesimo decreto-legge;


iii. all'attuazione di un piano per il cantiere unico delle demolizioni da attuare nella frazione di Traversara a cura dell'amministrazione comunale di 9 Bagnacavallo, rinviando alla fase attuativa l'individuazione di dettaglio degli immobili su cui intervenire e delle relative modalità esperite le necessarie intese con i proprietari o gli aventi titolo, entro il limite massimo di euro 660.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per le attività di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023;

iv. nell'ambito dell'intervento di ricostruzione integrata del nucleo urbano di Traversara gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali, al riassetto urbanistico dell'area, anche mediante la localizzazione di opere pubbliche e tenuto conto delle risultanze degli approfondimenti tecnici specifici necessari per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area, ai sensi del punto 3) della lettera a), del comma 1 dell'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, entro il limite massimo di euro 1.450.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi urgenti di cui all'art. 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023;

b) il rinvio alle ordinarie procedure di ricostruzione privata e di delocalizzazione disciplinate dalle ordinanze commissariali n. 14/2023 e n. 53/2025 e successive modifiche e integrazioni, oltre che alle specifiche facoltà derogatorie di cui al successivo art. 2, per la richiesta dei contributi di ricostruzione privata e la realizzazione degli interventi conseguenti a cura dei proprietari o aventi titolo degli edifici ubicati nell'area di intervento della frazione di Traversara del Comune di Bagnacavallo.

2. Tutti i soggetti responsabili potranno provvedere all'attuazione delle iniziative di competenza nei termini specificati nella relazione in allegato A, in forza delle disposizioni vigenti in materia di ricostruzione pubblica e privata e delle ulteriori disposizioni specifiche contenute nella presente ordinanza commissariale.

3. In assenza di accordo con i proprietari interessati o qualora gli immobili interferenti con il piano di riassetto urbanistico e con il progetto dell'opera pubblica non abbiano le condizioni per accedere al riconoscimento dei contributi per la demolizione e ricostruzione in sito, per l'attuazione del piano e la realizzazione delle opere pubbliche si procederà, in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), punto iv. del comma 1, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 con applicazione del quadro derogatorio già previsto dalle ordinanze commissariali per le procedure esproprie.



Art. 2.

Disposizioni derogatorie speciali per l'attuazione delle misure integrate di ricostruzione pubblica e privata contenute nella strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo di cui all'art. 1

1. Allo scopo di favorire l'efficace e rapida attuazione della strategia di intervento di cui all'art. 1, che prevede interventi a regia pubblica in sostituzione di parte dei processi di ricostruzione privata, per l'attuazione delle misure integrate di ricostruzione pubblica e privata di cui alla presente ordinanza, i soggetti responsabili provvedono nel quadro della regolazione e delle disposizioni derogatorie già previste nelle vigenti ordinanze commissariali adottate ai fini della rispettiva disciplina, nonché:

a. in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 4, degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza commissariale n. 53/2025, dando atto che la commissione tecnica straordinaria, anche in assenza di istanza da parte del soggetto beneficiario e di richiesta da parte dell'amministrazione comunale, esperiti i necessari approfondimenti istruttori ha 10 espresso parere favorevole circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 53/2025 per gli immobili di seguito elencati:

DATI CATASTALI		INDIRIZZO	N. ORDINANZA DI SGOMBERO
Foglio 66 Mappale 125	subalterni 1 e 2	via Torri, 33	n. 52 del 26/09/2024
Foglio 66 Mappale 122	subalterni 1 e 2	via Torri, 29	n. 44 del 25/09/2024
Foglio 66 Mappale 121	subalterno 1		
Foglio 66 Mappale 412			
Foglio 78 Mappale 275	subalterni 1 e 2	via Torri, 39	n. 71 del 28/09/2024
Foglio 78 Mappale 13	subalterno 1	via Torri, 37	n. 72 del 28/09/2024

b. in caso di delocalizzazione, al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi di ripristino e ricostruzione pubblica consistenti nella completa demolizione degli immobili da delocalizzare e nella riqualificazione delle aree di sedime da acquisire al demanio comunale, in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza n. 53/2025, prevedendo la possibilità, previo assenso della proprietà, di procedere all'immediata acquisizione delle aree di sedime, previa assegnazione, da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della proprietà, di un termine congruo per la successiva presentazione dell'istanza di contributo per la delocalizzazione medesima;


c. in caso di demolizione e ricostruzione in sito, al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale e igienico/sanitaria dell'area, in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza n. 14/2023 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo la possibilità, per le proprietà interessate, di poter richiedere che l'amministrazione comunale provveda alla demolizione del proprio immobile nell'ambito di un cantiere unico per le demolizioni, acquisendo il diritto a presentare successivamente la richiesta di contributo per la ricostruzione entro un termine congruo, con i massimali previsti e previa decurtazione della quota parte di contributo riconosciuta per la demolizione dell'immobile, in conformità a quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lett. f-bis) del decreto-legge n. 61 del 2023 e parzialmente derogando a quanto previsto dal comma 3-ter del medesimo articolo;

d. in caso di demolizione e ricostruzione in sito, per garantire l'accelerazione dei processi e non gravare la proprietà di ulteriori oneri, in considerazione dell'attività tecnica svolta dalla Commissione e degli ulteriori approfondimenti tecnici che saranno sviluppati dall'amministrazione comunale nel dare seguito alle urgenti attività di messa in sicurezza, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, dell'ordinanza n. 14/2023 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo che sia ammissibile la demolizione e ricostruzione in sito, anche in assenza di una perizia da parte di professionista abilitato, per:

i. gli edifici classificati con codice colore arancione e rosso, nell'ambito della proposta conclusiva della commissione, senza ulteriori formalità;

ii. gli altri edifici, sulla base delle valutazioni specifiche che saranno effettuate dall'amministrazione comunale nell'ambito delle attività finalizzate alla progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'area, con particolare e specifico riferimento alle effettive condizioni di fattibilità, anche operativa e logistica, degli interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisorie e agli esiti degli approfondimenti tecnici e di indagine che saranno effettuati sull'area;

e. nell'ambito del progetto di riassetto urbanistico del nucleo urbano danneggiato della frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, la previsione della realizzazione di opere pubbliche interferenti con i fabbricati per i quali sussistono le condizioni per procedere alla demolizione e ricostruzione in sito, configurandosi, in deroga a quanto sta-



bilito dall'art. 1, comma 2, lettera *b*) dell'ordinanza n. 53/2025, il verificarsi delle condizioni per l'accesso ai percorsi di delocalizzazione di cui alla citata ordinanza, correlata al verificarsi delle seguenti condizioni:

i. adozione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, del piano di riassetto urbanistico del nucleo urbano, ai sensi del richiamato art. 20-*sexies*, comma 1, lettera *a*), punto 3), e del progetto dell'opera pubblica, la cui approvazione costituisce variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

ii. conferma, in linea tecnica, della valutazione di priorità di detto progetto da parte del sub-commissario territorialmente competente ai fini dell'inserimento in apposita ordinanza di ricostruzione pubblica dell'opera pubblica di cui trattasi;

iii. individuazione di opportune modalità per acquisire il consenso dei proprietari degli immobili interessati, anche mediante la promozione di idonee forme di partecipazione della popolazione, ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Il termine di cui al punto *i*) potrà essere prorogato per un massimo di due mesi su motivata richiesta dell'amministrazione comunale.

Ai fini dell'approvazione del piano di riassetto urbanistico del nucleo urbano, ai sensi del richiamato art. 20-*sexies*, comma 1, lettera *a*), punto 3), considerato il carattere di specialità e urgenza del processo integrato di ricostruzione pubblica e privata in oggetto, si prevede la riduzione dei termini di deposito e pubblicazione del piano adottato da sessanta a trenta giorni, in deroga al termine ordinario di cui agli articoli 45, 53 e 60 della legge Regionale Emilia-Romagna n. 24 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Integrazione del Piano speciale di ricostruzione di cui all'art. 20-octies, comma 2

1. Il Piano speciale di ricostruzione (PSR) di cui all'art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 è integrato dagli interventi specificati nella tabella in allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi da attuarsi dall'amministrazione comunale di Bagnacavallo di cui alla presente ordinanza speciale alla presente ordinanza è assicurata:

a. quanto a complessivi euro 2.175.000,00, a valere sulle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione

pubblica e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023;

b. quanto a complessivi euro 660.000,00, a valere sulle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e disponibili nella medesima contabilità speciale.

2. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza speciale e relative alle istanze di contributo che potranno essere avanzate dai proprietari o dagli aventi titolo in relazione ai 27 edifici ubicati nell'ambito dell'area di intervento nella frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, è assicurata a valere sulle risorse disponibili per le misure di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge n. 1 del 2023 e disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del medesimo decreto-legge.

Art. 5.

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023> ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allegato «A» - Relazione esplicativa a conclusione dei lavori della commissione tecnica straordinaria per gli interventi nel nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo;

Allegato «B» - Rimodulazioni degli interventi di cui al Piano speciale di ricostruzione.

Roma, 31 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CURCIO


Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 161

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2026>

26A00668



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di emtricitabina e tenofovir alafenamide zentiva, «Emtricitabina e Tenofovir Alafenamide Zentiva».

Estratto determina AAM/AIC n. 12/2026 del 30 gennaio 2026

Codice pratica: DC/2024/403.

Procedura europea n. IS/H/0667/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EMTRICITABINA E TENOFOVIR ALAFENAMIDE ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via P. Paleocapa n. 7 - 20121, Milano, Italia.

Confezioni:

«200 MG/10 MG compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051447011 (in base 10), 1K2173 (in base 32);

«200 MG/10 MG compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051447023 (in base 10), 1K217H (in base 32);

«200 MG/10 MG compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051447035 (in base 10), 1K217V (in base 32);

«200 MG/25 MG compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051447047 (in base 10), 1K2187 (in base 32);

«200 MG/25 MG compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051447050 (in base 10), 1K218B (in base 32);

«200 MG/25 MG compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051447062 (in base 10), 1K218Q (in base 32).

Principi attivi: emtricitabina, tenofovir alafenamide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Zentiva k.s, U kabelovny 130, Prague 10, 102 37, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 24 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00660

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cetilpiridinio cloruro, benzidamina cloridrato, «Septolete».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 13/2026 del 30 gennaio 2026

Codice pratica: DC/2024/305.

Procedura europea n. CZ/H/0507/005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SEPTOLETE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska Cesta 6 8501, Novo Mesto, Slovenia.

Confezioni:

«3 mg/ 1 mg pastiglie» 8 pastiglie in blister pvc/pvdc/pvc//al aroma zenzero - A.I.C. n. 043735214 (in base 10) 19QQ5G (in base 32);

«3 mg/ 1 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister pvc/pvdc/pvc//al aroma zenzero - A.I.C. n. 043735226 (in base 10) 19QQ5U (in base 32);

«3 mg/ 1 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister pvc/pvdc/pvc//al aroma zenzero - A.I.C. n. 043735238 (in base 10) 19QQ66 (in base 32);

«3 mg/ 1 mg pastiglie» 32 pastiglie in blister pvc/pvdc/pvc//al aroma zenzero - A.I.C. n. 043735240 (in base 10) 19QQ68 (in base 32);

«3 mg/ 1 mg pastiglie» 40 pastiglie in blister pvc/pvdc/pvc//al aroma zenzero - A.I.C. n. 043735253 (in base 10) 19QQ6P (in base 32).

Principi attivi: cetilpiridinio cloruro, benzidamina cloridrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

KRKA, D.D., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia;

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00661

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melatonina, «Mellozzan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 17 del 5 febbraio 2026

Codice pratica: DC/2024/349.

Procedura europea: n. SE/H/2598/001-006/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MELLOZZAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126, Milano, Italia;

confezioni:

«0,5 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388015 (in base 10) 1K07MH (in base 32);

«1 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388027 (in base 10) 1K07MV (in base 32);

«2 mg compresse» - 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388039 (in base 10) 1K07N7 (in base 32);

«2 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388041 (in base 10) 1K07N9 (in base 32);

«3 mg compresse» - 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388054 (in base 10) 1K07NQ (in base 32);

«3 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388066 (in base 10) 1K07P2 (in base 32);

«4 mg compresse» - 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388078 (in base 10) 1K07PG (in base 32);

«4 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388080 (in base 10) 1K07PJ (in base 32);

«5 mg compresse» - 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388092 (in base 10) 1K07PW (in base 32);

«5 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388104 (in base 10) 1K07Q8 (in base 32);

principio attivo: melatonina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

EQL Pharma AB - Stortorget 1, 22223 Lund, Svezia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della fornitura:

confezioni:

«2 mg compresse» - 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388039 (in base 10) 1K07N7 (in base 32);

«3 mg compresse» - 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388054 (in base 10) 1K07NQ (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - medicinale soggetto prescrizione medica.

confezioni:

«0,5 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388015 (in base 10) 1K07MH (in base 32);

«1 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388027 (in base 10) 1K07MV (in base 32);

«2 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388041 (in base 10) 1K07N9 (in base 32);

«3 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388066 (in base 10) 1K07P2 (in base 32);

«4 mg compresse» - 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388078 (in base 10) 1K07PG (in base 32);

«4 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388080 (in base 10) 1K07PJ (in base 32);

«5 mg compresse» - 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388092 (in base 10) 1K07PW (in base 32);

«5 mg compresse» - 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051388104 (in base 10) 1K07Q8 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RRL - medicinale soggetto prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo e neuropsichiatra infantile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato


Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile



2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 15 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00662

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Rifinah» e «Rifater»

Estratto determina AAM/PPA n. 65/2026 del 5 febbraio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente ai medicinali RIFINAH e RIFATER:

tipo II, C.I.4) - aggiornamento degli stampati, paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente sezione del foglio illustrativo per l'aggiunta dell'effetto indesiderato «alopecia».

Medicinale: RIFINAH.

Confezioni A.I.C.:

025377019 - «150 mg/100 mg compresse rivestite» 8 compresse;

025377021 - «300 mg/150 mg compresse rivestite» 8 compresse;

025377033 - «300 mg/150 mg compresse rivestite» 24 compresse.

Medicinale: RIFATER.

Confezioni A.I.C.:

026981011 - «50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite» 40 compresse;

026981023 - «50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite» 100 compresse;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in Viale L. Bodio, 37/B - 20158 Milano, Italia.

Procedura europea: FR/H/xxxx/WS/496.

Codice pratica: VN2/2025/77.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare dell'A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00669

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto di allergeni standardizzati di polline di una pianta appartenente alle famiglie delle Graminacee (*Phleum pratense*) 75.000 SQ-T, «Grazax».

Estratto determina AAM/PPA n. 69/2026 del 5 febbraio 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GRAZAX, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata.

Confezione: «75.000 SQ-T liofilizzato sublinguale» 10 liofilizzati sublinguali in blister AL/AL - A.I.C. n. 037610045 (base 10), 13VSKX (base 32).

Principio attivo: estratto di allergeni standardizzati di polline di una pianta appartenente alla famiglia delle graminacee (*Phleum pratense*) 75.000 SQ-T.

Titolare A.I.C.: ALK-Abellò A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Bøge Alle 6-8, DK-2970 Hørsholm, Danimarca.

Procedura europea: SE/H/0612/001/IB/050.

Codice pratica: C1B/2025/2798.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: allergologo, pediatria ospedaliero, otorinolaringoiatra, pneumologo, immunologo).

Stampati

1. Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00670**MINISTERO DELL'INTERNO****Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni**

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2025, corredato dell'allegato 1, inerente l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'art. 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, agli enti promotori dei progetti nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, secondo l'ordine di graduatoria, pre-

visto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 agosto 2024 ed in base alle risorse disponibili, da erogare negli anni 2025-2028, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026, n. 456.

26A00676**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI****Approvazione delle delibere n. 29203/25 e n. 29204/25 adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 25 settembre 2025.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0000782/ING-L-254 del 23 gennaio 2026 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 29203/25 e n. 29204/25 adottate dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 25 settembre 2025, concernenti, rispettivamente, la determinazione dell'importo dell'assegno mensile a titolo di sussidio per figli affetti da disabilità grave e non grave e dell'importo dell'assegno mensile a titolo di sussidio per la non autosufficienza, ai sensi degli articoli 17-19 e 43-48 del regolamento generale assistenza, per l'anno 2026.

26A00658**Approvazione delle modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità adottate con delibera n. 58/2025 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, in data 16 luglio 2025.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0000780/ENP-L-190 del 23 gennaio 2026 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENPAIA con delibera n. 58/2025 in data 16 luglio 2025.

26A00659MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-037) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

